L'autorizzazione richiesta alla Corte può venire concessa se il provvedimento non implica inconvenienti tali da compromettere il funzionamento, l'indipendenza o la sicurezza dell'amministrazione comunitaria.

Nella causa 2-68 promossa da :

UFFICIO IMPOSTE DI CONSUMO DI ISPRA,

in persona del direttore, sig. Narciso Cavion,

con gli avvocati Giovanni Baldi, del Foro di Novara,

e André Elvinger, del Foro di Lussemburgo,

e con domicilio eletto a Lussemburgo, presso lo stesso avv. Elvinger,

contro

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

rappresentata dal suo consigliere giuridico, dott. Antonio Marchini-Camia, in qualità di agente,

e con domicilio eletto a Lussemburgo presso il sig. Manzanarès Centre Louvigny, rue Aldringer,

causa avente ad oggetto l'autorizzazione al sopralluogo tendente ad accertare l'entità dei materiali edili impiegati nella costruzione della « club house » e di impianti sportivi del Centro di Ispra,

LA CORTE,

composta dai signori :

R. Lecourt, presidente,
A. Trabucchi e J. Mertens de Wilmars (relatore), presidenti di Sezione,
A. M. Donner, W. Strauß, R. Monaco e P. Pescatore, giudici,
avvocato generale : K. Roemer,
cancelliere : A. van Houtte,

ha pronunziato la seguente

ORDINANZA

IN FATTO

Il 5 ottobre 1965 l'Ufficio Imposte di Consumo di Ispra notificava al Centro comune di ricerche della Comunità europea

dell'energia atomica, con sede in detta località, un avviso di accertamento costruzioni edilizie, per comunicare che, il 12 dello stesso mese, il tecnico delegato dal comune di Ispra avrebbe provveduto ad accertare i materiali impiegati per la costruzione, sui terreni in cui il Centro svolge la propria attività, di una club house e d'impianti sportivi. Il sopralluogo riguardava l'accertamento, a carico della Comunità europea dell'energia atomica, dell'imposta comunale di consumo sui materiali da costruzione.

Il direttore del Centro, richiamandosi all'articolo 1 del protocollo sui privilegi e sulle immunità della Comunità europea dell'energia atomica, nel frattempo sostituito dal protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee (in prosieguo designato « il protocollo »), e agli articoli 1, 2, 6 e 7 dell'allegato F all'accordo, concluso il 22 luglio 1959 dal governo italiano con la Commissione, per l'istituzione di un Centro comune di ricerche nucleari (in prosieguo designato « allegato F »), comunicava, in una prima lettera, che l'accesso richiesto era subordinato al consenso della Commissione e, in una seconda lettera in data 9 novembre 1965, che la Commissione si riteneva esente dall'imposta di consumo e di conseguenza non concedeva l'autorizzazione richiesta.

In seguito a questo rifiuto, il 30 luglio 1967 l'Ufficio Imposte di Consumo ha chiesto a questa Corte di togliere il veto, opposto al tecnico delegato dal Comune di Ispra, di procedere all'accertamento dei materiali impiegati per la costruzione degli impianti sopra menzionati.

Dal canto suo, la Commissione ha concluso che la Corte voglia dichiarare il ricorso irricevibile, in subordine respingerlo, e porre le spese a carico del ricorrente.

IN DIRITTO

A — Sulla ricevibilità

La Commissione solleva varie eccezioni d'irricevibilità relative, alcune alle norme sulla competenza e sulla procedura contenute nell'allegato F, ed altre all'inosservanza delle forme e dei termini stabiliti per il ricorso d'annullamento.

Per statuire su dette eccezioni, è necessario esaminare previamente l'oggetto della domanda e la competenza della Corte a pronunziarsi su di essa.

1. *Sull'oggetto della domanda e sulla competenza della Corte*

La Commissione sostiene trattarsi di un ricorso per l'annullamento della decisione di rifiuto da essa opposto all'Ufficio Imposte di Consumo. Il ricorrente ribatte che la sua domanda è

diretta a far revocare il rifiuto della Commissione, il che equivale in sostanza a una domanda d'autorizzazione rivolta alla Corte di giustizia, in conformità all'articolo 1 dell'allegato F.

La domanda è diretta ad ottenere da questa Corte un titolo che permetta ai delegati dell'Ufficio Imposte di Consumo d'introdursi legalmente, se necessario contro la volontà dell'istituzione, nei locali e negli edifici di questa, onde compiere un atto che costituisce la fase preliminare dell'imposizione di un tributo locale. Un siffatto intervento di un'autorità amministrativa nazionale nella sfera d'interessi di un'istituzione comunitaria costituisce un provvedimento di coercizione amministrativa ai sensi, sia dell'articolo 1 dell'allegato F, sia dell'articolo 1 (già 1) del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, ed è subordinato all'autorizzazione della Corte. Tenuto conto del suo reale oggetto, l'istanza è una domanda di autorizzazione e questa Corte, a norma dell'articolo 1 (già 1) del protocollo, è competente a pronunziarsi su di essa.

2. *Esame delle restanti eccezioni d'irricevibilità*

a) La Commissione sostiene che, in forza degli articoli 35, 36, 37 e 40 dell'allegato F, soltanto essa ed il governo italiano, dopo essersi consultati, possono adire questa Corte.

A norma dell'articolo 35 di detto allegato F, la Commissione è tenuta a prendere, d'intesa col governo italiano, tutti i provvedimenti opportuni onde impedire l'uso abusivo delle facilitazioni concordate. Con l'articolo 36, il governo italiano si è impegnato a prendere tutti i provvedimenti opportuni affinché le procedure per l'applicazione delle disposizioni dell'allegato F consentano un buon funzionamento del Centro. In forza dell'articolo 37, in caso di abuso nell'applicazione di dette disposizioni, le parti contraenti si consultano sui provvedimenti da adottare.

Infine, a norma dell'articolo 40, « la Corte di giustizia delle Comunità europee ha competenza esclusiva su tutte le controversie, che possano sorgere tra il governo e la Commissione, concernenti l'esecuzione e l'interpretazione del presente accordo ».

Queste disposizioni non hanno affatto la portata restrittiva loro attribuita dalla Commissione. L'articolo 1 (già 1) del protocollo consente determinati provvedimenti coercitivi, previa autorizzazione della Corte di giustizia. Il fatto che la Commissione — onde garantire l'esecuzione del protocollo e, se necessario, completarlo — abbia concluso un accordo di sede con lo Stato interessato, non implica alcun affievolimento dei diritti e delle garanzie attribuiti direttamente dal protocollo stesso agli Stati membri ed ai loro organi, alle istituzioni della Comunità ed ai singoli.

La ricevibilità di una domanda fondata direttamente sul protocollo non può quindi essere messa in dubbio in considerazione di disposizioni particolari stipulate dalla Commissione col

governo di uno Stato membro. Le disposizioni invocate dalla Commissione, in particolare l'articolo 40 dell'allegato F, non possono perciò applicarsi che alle controversie le quali, in mancanza dell'allegato stesso, sarebbero state sottratte alla competenza di questa Corte in forza delle disposizioni giurisdizionali del trattato, in particolare dell'articolo 155. Stando così le cose, l'eccezione d'irricevibilità sollevata dalla Commissione va respinta.

b) La Commissione assume poi che la domanda è stata depositata dopo la scadenza del termine di due mesi stabilito dall'articolo 146 del trattato.

La presente domanda non è diretta ad ottenere l'annullamento di un atto della Commissione, e il termine di due mesi stabilito per il ricorso d'annullamento non è quindi applicabile.

c) Secondo la Commissione, sarebbe difficile stabilire chi sia il ricorrente e la legge italiana non autorizzerebbe ad adire in giudizio l'Ufficio Imposte di Consumo.

In primo luogo, dalla domanda risulta con sufficiente chiarezza che ricorrente è l'Ufficio Imposte di Consumo di Ispra, in persona del suo direttore, sig. Narciso Cavion. In secondo luogo l'autorità che, secondo il diritto nazionale, è competente per compiere l'atto di coercizione amministrativa di cui trattasi, in forza dell'articolo 1 (già 1) del protocollo può chiedere l'autorizzazione ivi prevista. L'eccezione va quindi respinta.

B — Nel merito

La Commissione giustifica il proprio rifiuto deducendo di essere, in forza dell'articolo 7, n. 3, dell'allegato F, esente dall'imposta locale riscossa dal Comune di Ispra sui materiali da costruzione e che di conseguenza il sopralluogo sarebbe privo d'oggetto.

L'articolo 7, n. 3, dell'allegato F stabilisce che « per l'installazione ed il funzionamento del Centro, la Comunità gode dell'esenzione dall'imposta comunale di consumo ».

Gli interessati concordano sul punto che l'imposta di cui trattasi è un'imposta comunale di consumo ai sensi dell'articolo 7, n. 3, dell'allegato F. Si tratta di un'imposta che ricade sotto l'articolo 3, secondo comma (già 3, secondo comma) del protocollo, e lo Stato interessato, nel concedere l'immunità, può subordinarla a determinate condizioni.

A norma dell'articolo 14 dell'allegato F, l'agevolazione di cui all'articolo 7, n. 3, è concessa di volta in volta dal ministero delle finanze, a domanda della Commissione. La Commissione non ha sostenuto di aver fatto una domanda del genere, né che essa sia stata accolta. Essendo quindi incerto se l'esenzione dall'imposta verrà concessa, il ricorrente ha interesse a procedere ai controlli necessari per accertare l'imponibile dell'imposta stessa.

L'esame della controversia non ha fatto emergere alcuna circostanza atta a dimostrare che il provvedimento richiesto possa implicare inconvenienti tali da compromettere il funzionamento, l'indipendenza o la sicurezza del Centro e dei suoi servizi. Ciò premesso, la richiesta autorizzazione può essere concessa. Il sopralluogo, inteso all'eventuale accertamento di un'imposta, non pregiudica del resto affatto le ulteriori decisioni.

C — Sulle spese

Avendo il ricorrente vinto la causa, a norma dell'articolo 69, paragrafo 2, del regolamento di procedura la Commissione dovrebbe supportare le intere spese del giudizio.

Dato però che il ricorrente non ha chiesto la condanna della Commissione alle spese, a norma della stessa disposizione le spese da lui sostenute restano a suo carico.

Per questi motivi,

letti gli atti di causa,
sentita la relazione del giudice relatore,
sentite le deduzioni orali delle parti,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale,
visti gli articoli 146, 153, 155, 191, 193 e 207 del trattato istitutivo della CEEA,
visto il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, in ispecie l'articolo 1,
visto il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della CEEA,
visto il regolamento di procedura della Corte di giustizia della Comunità europee,

LA CORTE,

respinta ogni altra conclusione più ampia o contraria,

così provvede :

1° È concessa al ricorrente l'autorizzazione a procedere al controllo dei materiali da costruzione di cui all'avviso di accertamento costruzioni edilizie notificato alla Commissione il 5 ottobre 1965.

2° Le spese sono compensate.

Lussemburgo, 17 dicembre 1968.

Il cancelliere
A. Van Houtte

Il presidente
R. Lecourt